



CM Valle
Brembana



CM Laghi
Bergamaschi



CM Valle
Seriana



CM di Scalve



CM Valle
Imagna



CM Parco
Alto Garda
Bresciano



CM Valle
Sabbia



CM Valle
Trompia



CM Valle
Camonica



CM Sebino
Bresciano



CM Lario
Orientale
Valle San
Martino



CM Valsassi-
na Valvarro-
ne Val
d'Esino e
Riviera



CM Triangolo
Lariano



CM Lario
Intelvese



CM Valli del
Lario e del
Ceresio



CM Alta
Valtellina



CM Valtelli-
na di Tirano



CM Valtelli-
na di
Sondrio



CM Valtelli-
na di Morbe-
gno



CM Valchia-
venna



CM del
Piambello



CM Valli del
Verbano



CM Oltrepò
Pavese



COMUNITÀ MONTANA
VALTELLINA DI SONDRIO

Conferenza dei Presidenti delle Comunità Montane Lombarde

(LR n. 19/2008 art. 14 comma 4)

Alla cortese attenzione

Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
On. Gilberto Pichetto Fratin

Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste
On. Francesco Lollobrigida

COMUNITÀ MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO

SONDRIO



COMUNITÀ MONTANA VALTELLINA SONDRIO -

Prot. Generale n: **0002512** P

Data: **20/05/2025** Ora: **14.19**

Classific.: **1-14-0**

E, p.c.

Presidente Regione Lombardia
Avv. Attilio Fontana

Presidente Consiglio Regione Lombardia
Dott. Federico Romani

Assessore all'Agricoltura, Sovranità Alimentare e Sistemi Verdi
Dott. Alessandro Beduschi

Milano, 16 maggio 2025

OGGETTO: Sentenza Tar Lombardia nr. 1516/2025 inerente istituzione dei valichi montani.

Preg.mo Ministro Pichetto Fratin,
Preg.mo Ministro Lollobrigida,

con la presente ci rivolgiamo alla Vostra cortese attenzione per esprimere forti preoccupazioni in seguito alla sentenza del Tar di Milano nr. 1516/2025, pubblicata il 2 maggio 2025, che dispone di vietare, con effetto immediato, l'attività venatoria su 475 valichi montani interessati da rotte di migrazione dell'avifauna, nonché per una distanza di mille metri dagli stessi, come previsto dall'art. 21, comma 3, della legge 157/1992, precludendo circa 120.000 ettari di territorio regionale alla gestione ambientale.

Le Comunità Montane che rappresentiamo rivestono in Lombardia un ruolo cruciale nella tutela dell'ambiente e dei territori, rappresentando una larga parte del territorio regionale composta principalmente di piccoli comuni, coordinando e realizzando interventi fondamentali per lo sviluppo socioeconomico della montagna, la salvaguardia delle attività rurali e il rilancio delle aree interne.

Le conseguenze della sentenza in oggetto rischiano, a nostro avviso, di tradursi in importanti ricadute negative negli ambiti di competenza degli Enti che siamo chiamati a rappresentare: una restrizione di questa portata non può che avere impatti importanti su tutto il territorio sotto il profilo ambientale, sanitario, economico, sociale e culturale.

Per quanto concerne l'aspetto ambientale, la collaborazione tra il mondo venatorio e rurale e gli enti del territorio costituisce una pratica consolidata: il mondo venatorio, articolato in numerosi gruppi ed associazioni su tutto il territorio montano lombardo, rappresenta un'importante risorsa per il raggiungimento di comuni obiettivi di tutela, salvaguardia della biodiversità e miglioramento ambientale.

Questa sinergia permette l'attuazione di numerosi interventi di conservazione e ripristino che, senza l'apporto volontario di queste categorie sociali, risulterebbe di difficile realizzazione su territori vasti e dalle necessità complesse.

Presidenza presso la Comunità Montana Valtellina di Sondrio - via Nazario Sauro, 33 - 23100 Sondrio (So)
Telefono 0342/210331 - e-mail: info@cmsondrio.it - PEC: protocollo.cm.sondrio@pec.regione.lombardia.it

L'attività venatoria fornisce inoltre supporto gratuito nel monitoraggio, controllo ed intervento in emergenze sanitarie come la Peste Suina Africana, vera e propria minaccia per l'economia lombarda. Il contenimento e la gestione operati dai cacciatori risultano, peraltro, la risposta più efficace ai crescenti problemi di sicurezza causati alla viabilità e all'agricoltura di montagna dal proliferare di specie selvatiche: i dati sui sinistri stradali e i danni alle colture e ai prati e pascoli permanenti evidenziano semmai la necessità di implementare queste forme di controllo faunistico.

La perdita di circa 2.000 appostamenti fissi autorizzati significherebbe, inoltre, una definitiva accelerazione del processo di abbandono dei monti e dei boschi oggi curati con passione e professionalità. I suddetti appostamenti fissi di caccia rappresentano vere e proprie oasi ambientali, visitate fuori dal periodo venatorio da passanti, escursionisti e turisti. Questi luoghi, grazie alla gestione dei cacciatori, diventano capisaldi ambientali dove le molteplici varietà di flora (e di conseguenza anche di fauna, cacciabile e non) trovano lo spazio e le condizioni fondamentali e necessarie allo sviluppo e alla sopravvivenza.

Grazie a queste pratiche, consolidate da secoli, i territori hanno saputo esprimere una vera e propria cultura capace di permeare il tessuto sociale delle comunità di montagna: le tradizioni venatorie hanno dato origine a manifestazioni di rilevanza nazionale con sagre e fiere centenarie, contribuendo anche alla riscoperta e alla valorizzazione di quella filiera gastronomica che costituisce oggi un comparto fondamentale, anche sotto il profilo economico, grazie alla sua forte attrattività; i piccoli paesi montani riescono infatti a valorizzare al meglio il potenziale turistico e a valorizzare le proprie risorse ambientali, storiche, artistiche e sociali.

È inoltre importante rammentare che la maggior parte dei siti ove si trovano gli appostamenti fissi autorizzati sono di proprietà di piccoli comuni ed il mancato introito del relativo canone di concessione, rischia di causare diversi problemi ai bilanci in parte corrente di questi enti.

L'individuazione dei valichi montani interessati da rotte di migrazione dell'avifauna, così come disposta dalla sentenza in oggetto, solleva altresì diversi dubbi di merito: la mancanza di studi scientifici e di effettive rilevazioni sulle migrazioni non può essere sopperita da indicatori teorici quali le denominazioni locali dei siti, la presenza di roccoli o appostamenti fissi e l'utilizzo di dati bibliografici datati di diversi decenni.

La legge 799/1967 introdusse l'istituto dei valichi nella legislazione italiana in un'epoca in cui l'attività venatoria non era soggetta né alla normativa comunitaria né ai limiti introdotti dalle riforme successive, che di fatto hanno portato al superamento di detto istituto rendendolo ininfluente ai fini della tutela della fauna selvatica. La Direttiva 2009/147/CE (c.d. Direttiva Uccelli) non prevede infatti tale divieto che costituisce un unicum nel panorama europeo, penalizzando le aree montane italiane rispetto alle corrispettive nell'Unione Europea.

Il legislatore europeo ha previsto, infatti, che la salvaguardia dell'avifauna migratoria debba passare attraverso gli interventi di miglioramento ambientale attuati nelle Zone di protezione speciale e l'interdizione della caccia esclusivamente in alcuni periodi dell'anno. Ciò è peraltro maggiormente in sintonia con quanto dimostrato dai moderni studi scientifici: le rotte migratorie si sviluppano ad altezze tali da subire l'impatto del clima, dei venti di quota e dall'alta e bassa pressione più che dalla presenza delle catene montuose.

Per tutti questi motivi si auspica un celere intervento di aggiornamento e adeguamento normativo, tale da non penalizzare il contesto montano e rurale lombardo e italiano rispetto al quadro europeo, tutelando le specificità dei territori montani e il ruolo che al loro interno il mondo venatorio continua a svolgere, supportando le istituzioni e contribuendo insieme a tutte le parti sociali al benessere delle comunità.

Cordialmente

Il Presidente della Conferenza

Tiziano Maffezzini

f.to digitalmente